

Norme per la gestione dei rifiuti.

(B.U. n. 44 del 31 ottobre 2002)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

(omissis)

Capo II

SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 5

Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione

1. Il piano regionale, che ha lo scopo di promuovere la riduzione dei rifiuti ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti.

2. Il piano regionale, oltre a quanto prescritto dall'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, contiene:

- a) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire;
- b) la definizione di azioni coordinate di governo degli enti pubblici territoriali in materia di gestione dei rifiuti;
- c) la previsione, il consolidamento ed il coordinamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani adeguato alle realtà territoriali per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;
- d) l'indicazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti;
- e) le indicazioni metodologiche e tecnologiche rispettivamente per l'articolazione del sistema e per la realizzazione degli impianti, limitatamente ai rifiuti urbani;
- f) le indicazioni relative alla riduzione alla fonte degli imballaggi e alla gestione dei rifiuti da imballaggio in attuazione delle disposizioni dei programmi di cui all'articolo 42, commi 1 e 2, del d.lgs. 22/1997;
- g) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per il recupero e per lo smaltimento;
- h) la previsione dei fabbisogni degli impianti e degli interventi necessari per il completamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani e per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
- i) l'articolazione territoriale per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.

3. Costituisce parte integrante del piano regionale il piano di bonifica delle aree inquinate in base a quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 22/1997 e dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71).

4. Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati.

5. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del d.lgs. 22/1997, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998, adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale.

6. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione del piano regionale, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR).

7. Il piano regionale e' sottoposto ad aggiornamento almeno ogni tre anni seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 5 e 6. Le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa

sono effettuati con provvedimento della Giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-Autonomie locali istituita dalla l.r. 34/1998.

8. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

(omissis)